

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

**IL DIRIGENTE GENERALE**

***“Cooperativa Sociale Santo Stefano - Autorizzazione al funzionamento  
Sezione Minori – Tipologia Struttura di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non  
Accompagnati (M.S.N.A.)  
sita in Favara (AG)”***

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

**VISTO** il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 600 del 13.08.2014, con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei Minori Stranieri Non Accompagnati;

**VISTO** il D.P.Reg. 18.01.2016, n. 513, con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello per l'accoglienza in Sicilia dei Minori stranieri non accompagnati;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTA** l'istanza presentata, acquisita con prot. n. 34708 del 09.11.2020, con la quale la COOPERATIVA SOCIALE SANTO STEFANO, con sede legale in Favara, Via Giulio Natta, n. 1, chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Minori di età 14-18 anni, di genere maschile e la tipologia Struttura di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati sita in Favara, Via Giuseppe Clemente, n. 2 (piano secondo);

**VISTO** l'art. 28 della l.r. n. 22/86, ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

**ESAMINATA** l'istanza prodotta dall' Ente acquisita con prot. n. 34708 del 09.11.2020;

**VISTO** il parere reso dal Comune di Favara con nota prot. n. 2356 del 22.01.2021, acquisita in data 25.01.2021 con prot. n. 2473;

**VISTO** il parere igienico-sanitario reso con nota prot. n. 34297 del 23.02.2021 dall' A.S.P. n. 1 di Agrigento, acquisita in data 02.03.2021 con prot. n. 8198;

**RILEVATO** che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

## DECRETA

**ART. 1** La COOPERATIVA SOCIALE SANTO STEFANO, con sede legale in Favara, Via Giulio Natta, n. 1, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Minori di età 14-18 anni, di genere maschile TIPOLOGIA Struttura di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati sita in Favara, Via Giuseppe Clemente, n. 2 (piano secondo) e per una ricettività di n. 10 unità.

**ART. 2** L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

**ART. 3** Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

**ART. 4** L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.Reg. del 18.01.2016, n. 513.

**ART. 5** Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

**ART. 6** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE GENERALE

Greco

